

Originale

COMUNE DI LILLIANES
Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE LILLIANES
Région Autonome Vallée d'Aoste



Determinazione del Segretario Comunale

N. 19 del 11/02/2022

OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO -RUP- PER LA CREAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA E L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI LILLIANES.

OGGETTO : NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO -RUP- PER LA CREAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA E L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI LILLIANES.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Premesso che:

- il Comune di Lillianes sulla base dello studio di valutazione sismica dell'edificio pubblico adibito a scuola a firma dell'ing. Stefano GROSSO intende effettuare gli interventi necessari per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico e la riorganizzazione funzionale della Scuola d'Infanzia e Primaria primo ciclo al servizio dei Comuni di Lillianes e Fontainemore;
- è stato emesso dal Ministero dell'Istruzione l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di interventi per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR;
- entro il 28 febbraio 2022 andrà inoltrata la domanda di finanziamento al Ministero dell'istruzione tramite portale dedicato al PNRR allegando i documenti come richiesti dall'Avviso e consistenti nella redazione di schede di progetto;
- che il Comune di Lillianes intende procedere alla presentazione di domanda di cui all'avviso pubblico emesso dal Ministero dell'Istruzione;

richiamato il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

richiamato il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

richiamato in attuazione del decreto del Ministero dell'Istruzione del - 02.12.21 nr. 343, per la presentazione di proposte di cui alla Missione 4: istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del "PNRR,

richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

richiamato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;

richiamato altresì l'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 rubricato "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", e in particolare il comma 1 che testualmente recita:

"1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali uniche di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità

medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.”;

richiamati i commi 5 e 6 dell'art. 31 d.lgs. 50/2016 che espressamente recitano:

“5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8. (88) 6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare”;

viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti predisposte dall'ANAC, e in particolare la numero 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, così come aggiornate al d.lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017;

Preso atto che il punto 2 della predetta deliberazione prevede che: *“Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice.”*

Visti i requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori di cui al punto 4 della deliberazione n. 1007 dell'11/10/2017 che prevede: *“4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente: a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo; b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati; per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale. 4.2. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori: a) per gli importi inferiori a 150.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado, al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell'appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell'articolo 31, comma 11 del codice. b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente di: 1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori; 2. Laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione*

all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori; 3. Laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione e esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori".;

visti i requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi di cui al punto 7 della predetta deliberazione che prevede: "7.1. *il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento alternativamente: a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo; b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati; 7.2. il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività formativa specifica di cui all'articolo 31, comma 9, del codice organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza internazionali e nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici. 7.3. Nello specifico: a) per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso alternativamente di: 1) diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture; 2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture; 3. laurea quinquennale e esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. b) Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture";*

richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 rubricata "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 8 avente ad oggetto "Individuazione del responsabile del procedimento" che espressamente recita: "1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore, ogni dirigente è responsabile dei procedimenti che rientrano nell'ambito delle competenze attribuite alla struttura cui è preposto. 1bis. Le funzioni di responsabile del procedimento possono essere delegate ai dipendenti appartenenti alla categoria D, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010. In materia di contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e opere, le funzioni di responsabile del procedimento possono essere affidate ai dipendenti appartenenti alle categorie D e C2, fermo restando il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente per l'individuazione, nell'ambito dei predetti contratti, del responsabile unico del procedimento. 2. Il responsabile del procedimento individua, tra i dipendenti assegnati alla medesima struttura, il responsabile dell'istruttoria."

Ritenuto - anche in considerazione delle richieste di chiarimenti disponibili sul sito ANAC - che le linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, si applichino alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore delle Linee Guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;

considerato che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali e specifica formazione professionale;

ritenuto necessario procedere all'individuazione del RUP per le opere di cui trattasi nella persona del funzionario responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Fontainemore, geom. NOASCONE Paolo, in quanto unico dipendente dell'ambito territoriale che risulti in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per le procedure di scelta del contraente non ancora avviate alla data di entrata in vigore delle linee guida n. 3/2016 di cui trattasi;

rilevato che la funzione di RUP ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, per i lavori di cui trattasi può essere affidata al Geom. Paolo Noascone, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Fontainemore, comune appartenente al medesimo sovra ambito territoriale ottimale – funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale, categoria D, in quanto soggetto con un'anzianità di servizio ed esperienza superiore a dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, così come previsto dalle sopra richiamate Linee guida;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

- l'art. 113, comma 2, il quale dispone che "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti. (Omissis). Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione";

- l'art. 113, comma 3, il quale dispone che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

- L'art. 113, comma 4 il quale dispone che il restante 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e

strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Richiamato il vigente regolamento comunale approvato con deliberazione n. 29 del 28 novembre 2019 ad oggetto "Approvazione del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016;"

ritenuto di dover procedere all'individuazione dei collaboratori – responsabili dell'istruttoria oltre che alla nomina di RUP, per l'opera di cui trattasi;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 3 del d.l. 3 febbraio 1993, n. 29 relativi alla separazione dei poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi politici dell'Ente da quelli di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa attribuiti alla dirigenza;

Visti e richiamati:

- il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 che prevede il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 2 marzo 2022 con la quale si comunica l'ulteriore differimento dal 31 marzo 2022 al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il comma 3 dell'art. 163 del TUEL che dispone "Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222".
- il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che dispone "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti
- il decreto legislativo n. 267/2000, in particolare l'articolo 183 "Impegno di spesa";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15/04/2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano della performance per il triennio 2021/2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 08/04/2021 di assegnazione delle quote di bilancio, ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della L.R. 54/1998 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- lo statuto comunale vigente;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024", in vigore dal 1° gennaio 2022;

- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”, pubblicata nel B.U.R. n. 67 del 30.12.2021, in vigore dal 01.01.2022;
- il bilancio di previsione e il documento di programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2022/2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22.03.2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 24 febbraio 2022 di approvazione dello schema di bilancio di previsione per il triennio 2022/2024.
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il decreto legge 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11.09.2020, n. 120, e il decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29.07.2021, n. 108;
- il D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”;
- il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 09.03.2017.

Dato atto che, come previsto dall’articolo 147 bis del TUEL, in fase di istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, esercitato attraverso il rilascio in calce alla presente determinazione di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, del visto di copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile, questi ultimi disciplinati dall’art. 5 del vigente regolamento comunale di contabilità.

D E T E R M I N A

1. Di nominare quale RUP per i lavori di cui in premessa, il Geom. Noascone Paolo, Funzionario responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Fontainemore;
2. di nominare i dipendenti a tempo indeterminato di Categoria C2, JACQUIN Daniele e BONDON Stefania collaboratori delle opere di cui trattasi;
3. di dare atto che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti di cui all’articolo 31 d.lgs. 50/2016 e alle Linee guida ANAC n. 3/2016;
4. di dare altresì atto che il RUP è chiamato a sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;
5. di dare altresì atto che l’impegno di spesa verrà assunto qualora la proposta progettuale dell’opera di cui trattasi venga ammessa al finanziamento in premessa citato.

Il Segretario dell’ente
Dott.ssa Cinzia Bieler

Il responsabile dell’istruttoria
Daniele JACQUIN

VISTO per la legittimità:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia BIELER)

VISTO: si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del regolamento comunale di contabilità.

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del regolamento comunale di contabilità.

Lillianes, li 11/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cinzia BIELER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene affisso all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29-mar-2022 al 13-apr-2022.

Li 29-mar-2022

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Daniele JAQUIN)
